

**ESENTE**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto
 Divorzio
 Assegno divorzile
 Contributo al
 mantenimento del
 figlio

Composta da:

Dott. Vittorio Ragonesi - Presidente -

Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere -

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -

Dott. Guido Mercolino - Consigliere -

R.G.N. 9461/14

Cron. 7168

ha pronunciato la seguente

Rep.

O R D I N A N Z A

Ud. 19/02/16

sul ricorso proposto da:

EB , elettivamente domiciliato in Roma, via
 Pierluigi da Palestrina 63, presso lo studio dell'avv.
 Gianluca Contaldi, dal quale è rappresentato e difeso
 unitamente all'avv. Antonio Verrando, per procura
 speciale a margine del ricorso, e che dichiara di voler
 ricevere le comunicazioni relative agli indirizzi
 p.e.c. X

In caso di diffusione del
 presente provvedimento
 omettere le generalità e
 gli altri dati identificativi,
 a norma dell'art. 52
 dlgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

X o al n. di fax

X ;

- ricorrente -

nei confronti di

1951 NGD , elettivamente domiciliata in
 2016 Roma, via Luigi Settembrini 28, presso lo studio
 dell'avv. Maria Teresa Persico (fax X ; p.e.c.

Prop



X _____), che la rappresenta e
 difende unitamente all'avv. Rosa Gligora (fax n.
 X _____; X _____ p.e.c.)
 giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2459/13 della Corte di appello
 di Torino, emessa il 10 dicembre ²⁰¹³ 2014 e depositata il
 24 dicembre ²⁰¹³ 2014, n. R.G. 2052/2011;

Rilevato che in data 18 dicembre 2015 è stata
 depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si
 riporta con alcune modifiche meramente formali.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n. 131/2011,
 ha pronunciato la cessazione degli effetti civili
 del matrimonio contratto tra i coniugi EB
 e NGD e ha affidato
 il figlio minore JB _____, nato il
 X _____ 1995, ad entrambi i genitori fissandone la
 residenza presso la madre cui ha affidato la casa
 coniugale. Ha posto a carico del B _____ un
 assegno mensile di 1.500 euro destinato al
 mantenimento del figlio oltre al 50% delle sue
 spese straordinarie nonché un assegno divorzile
 di 800 euro mensili. Ha compensato interamente le
 spese processuali e posto a carico delle parti in
 pari quota le spese della C.T.U. relativa alla
 persona del figlio minore.

Bonjw



2. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 2459/13, ha accolto parzialmente il gravame di EB e rideterminato in 600 euro l'assegno divorzile e in 1.000 euro il contributo in favore del figlio mentre ha confermato per il resto la sentenza di primo grado. Ha compensato per metà le spese del giudizio di appello e posto la quota residua a carico dell'appellante.

3. Ricorre per cassazione EB affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 99, 112, 115, 116 c.p.c. e norme correlate; artt. 5 e 9 della legge 898/1970, come modificati dalla legge n. 74/1987). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e all'art. 111 Costituzione; b) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 92 c.p.c. e norme correlate).

4. Con il primo motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà e la non conformità alle norme indicate della decisione in quanto, pur avendo rilevato la drastica modifica peggiorativa delle condizioni reddituali del ricorrente, la Corte di appello non ha provveduto conseguentemente nella rideterminazione degli assegni e in quanto, pur avendo dato atto che il figlio J , divenuto maggiorenne il 14 agosto 2013, ha ultimato una scuola per intagliatore di legno ed è quindi in

Broggi



grado di svolgere attività presso qualche laboratorio artigiano, ha conservato l'assegno di mantenimento nella misura di 1.000 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Con il secondo motivo il ricorrente rileva la mancata motivazione del provvedimento sulle spese che non si giustifica in ragione dell'esito del giudizio del tutto favorevole all'odierno ricorrente.

Ritenuto che:

5. Il ricorso è parzialmente fondato in relazione alla censura che investe la decisione sull'assegno in favore del figlio maggiorenne perché non coerente alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento, da parte di questi ultimi, di una condizione di indipendenza economica che si verifica con la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita ovvero quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. La motivazione della Corte di appello sul punto opera una riduzione dell'assegno in considerazione della acquisita capacità professionale a svolgere attività retribuita senza alcuna valutazione sulla

Brizzi



esistenza di una ridotta potenzialità reddituale che giustificerebbe il permanere dell'assegno sia pure in misura minore rispetto a quella stabilita nel primo grado del giudizio. Quanto invece all'assegno divorzile l'impugnazione appare inammissibile perché non coerente alla nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e sostanzialmente intesa a richiedere una riedizione della valutazione di merito compiuta dalla Corte di appello sulle capacità economiche del ricorrente, valutazione che ha comunque portato a una riduzione dell'ammontare dell'assegno divorzile.

6. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l'accoglimento parziale del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto limitatamente all'assegno di mantenimento del figlio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Torino anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso limitatamente all'assegno di mantenimento del figlio del ricorrente,

Boschi



cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino anche per le spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 febbraio 2016.

Il Presidente

Vittorio Ragonesi

Bogus

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

12 APR. 2016

Il Funzionario Giudiziario



[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario
Omella LATROFA

[Handwritten signature]

CASSAZIONE *net*